



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 30 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00476/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Antonio Campanella avverso il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplosivo;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 557/PAS.18579.10171.23(13) del 10 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica spedito il 20 luglio 2009 il signor Antonio Campanella ha chiesto l'annullamento del decreto con il quale il Ministero dell'interno aveva respinto il ricorso gerarchico prodotto avverso il

decreto del prefetto di Chieti in data 28 luglio 2008 con il quale era stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo, atteso che il ricorrente era stato condannato il 25 giugno 2001 con sentenza divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2002 per il reato di tentata estorsione, come riferito dalla questura di Chieti con nota del 12 luglio 2008.

Con l'odierna impugnativa l'interessato, dopo aver riassunto le circostanze che hanno dato luogo alla controversia in atto, deduce sostanzialmente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati (decreto prefettizio e decreto ministeriale decisorio del ricorso gerarchico) adottati sulla base della sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente, rilevando in particolare sostanzialmente:

- a) difetto di motivazione: il ricorrente in sostanza contesta la mancanza di una specifica motivazione che dia conto del giudizio circa la possibilità di abusare delle armi, sul quale sia il prefetto che il Ministero hanno fondato i rispettivi provvedimenti con riferimento ad una sentenza di condanna risalente a 7 anni prima per un reato commesso senza uso delle armi;
- b) asserita violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 non sussistendo – a suo dire – le ragioni di urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, essendo intervenuto il divieto in questione circa 7 anni dopo la condanna;
- c) illogicità e irragionevolezza del provvedimento impugnato che, ribadisce, è stato adottato 7 anni dopo la sentenza che ne costituisce il presupposto; in particolare sottolinea che il divieto contestato avrebbe avuto una qualche logica giustificazione qualora fosse stato adottato nell'imminenza della sentenza di condanna.

L'interessato richiama talune pronunce del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione centrale che ha deciso il ricorso gerarchico, sostenendo che il provvedimento in questa sede avverso avrebbe ribaltato tali decisioni e deduce altresì situazioni irrilevanti, quali denunce presentate dallo stesso ricorrente nei

confronti di un magistrato e del prefetto di Chieti per fatti estranei al presente procedimento; da ultimo sottolinea la buona condotta sempre tenuta dopo la sentenza emessa a suo carico e il ruolo di collaboratore di giustizia svolto, che asseritamente dimostrerebbe il suo “sentimento di legalità”.

Il Ministero dell'interno nella relazione istruttoria citata si oppone alle doglianze esposte nel gravame e conferma la legittimità dei provvedimenti adottati, sottolineando che la disciplina dettata nella materia dell'art. 39 del tulp s consente all'autorità di p.s. di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti considerati capaci di abusarne non tipizzando le fattispecie di abuso potenziale, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione. Pertanto, ai fini del diniego di detenere le armi, risulta sufficiente anche la sola denuncia penale qualora dalla stessa possa desumersi un potenziale pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Nel caso di specie – sottolinea il Ministero dell'interno – il divieto impugnato risulta suffragato dalla condotta di rilevanza penale tenuta dal ricorrente, “indice di una personalità proclive alle violazioni di legge e come tale sintomatica della mancanza di affidabilità circa la capacità di non abusare del titolo autorizzatorio” che ha indotto il prefetto di Chieti a vietare al Campanella la detenzione delle armi; tale valutazione è posta a fondamento – soggiunge l'Amministrazione – anche del d.m. del 16 giugno 2009 di reiezione del ricorso gerarchico prodotto dallo stesso Campanella.

Considerato:

Il ricorso è da respingere.

Il ricorrente contesta sostanzialmente la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore per l'adozione del provvedimento ablatorio impugnato.

La Sezione, concordando con le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, rileva che le argomentazioni esposte dal Ministero riferente appaiono congrue e tali

da suffragare il provvedimento impugnato che ha natura cautelare e prescinde dalla sussistenza di procedimenti penali a carico del prevenuto; esso costituisce manifestazione della potestà discrezionale dell'autorità di p.s. essenzialmente fondata sulla valutazione della potenziale capacità del soggetto di abusare del titolo di polizia in questione. Neppure vi sono elementi che possano determinare l'inattendibilità di tale valutazione di rigore, né la Sezione può sostituire la propria valutazione a quella della Amministrazione.

Prive di pregio, pertanto, risultano ad avviso della Sezione le doglianze di illogicità e carenza di motivazione e quelle di violazione del procedimento, sostanzialmente ancorate alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato a distanza di anni dalla condanna penale, atteso che i provvedimenti in argomento possono essere adottati dall'autorità di p.s. in qualunque momento. Del tutto irrilevanti sono infine da ritenere le rimanenti censure, peraltro riferite a fatti e situazioni, come si è detto, estranei all'oggetto del gravame, generici e non comprovati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso in oggetto debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola